

legge 3 aprile 1926, n 563

(gu n. 087 del 14/04/1926)

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (pubblicata nella gazzetta ufficiale n.87 del 14 aprile 1926)

URN: urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

CAPO I. DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI SINDACATI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

ART. 1.

POSSONO ESSERE LEGALMENTE RICONOSCIUTE LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI DATORI DI LAVORO E DI LAVORATORI, INTELLETTUALI E MANUALI, QUANDO DIMOSTRINO L'ESISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1/A SE SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO, CHE I DATORI DI LAVORO ISCRITTIVI, PER VOLONTARIA ADESIONE, IMPIEGHINO ALMENO IL DECIMO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE DELLA SPECIE, PER CUI L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA, ESISTENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE, DOVE L'ASSOCIAZIONE OPERA; E, SE SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI, CHE I LAVORATORI ISCRITTIVI, PER VOLONTARIA ADESIONE, RAPPRESENTINO ALMENO IL DECIMO DEI LAVORATORI DELLA CATEGORIA, PER CUI L'ASSOCIAZIONE È COSTITUITA, ESISTENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE, DOVE L'ASSOCIAZIONE OPERA;

2/A CHE, OLTRE GLI SCOPI DI TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI E MORALI DEI LORO SOCI, LE ASSOCIAZIONI SI PROPONGANO DI PERSEGUIRE E PERSEGUANO EFFETTIVAMENTE SCOPI DI ASSISTENZA, DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE MORALE E NAZIONALE DEI MEDESIMI;

3/A CHE I DIRIGENTI DELL'ASSOCIAZIONE DIANO GARANZIA DI CAPACITÀ, DI MORALITÀ E DI SICURA FEDE NAZIONALE.

ART. 2.

POSSONO ESSERE LEGALMENTE RICONOSCIUTE, QUANDO CONCORRANO LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALL'ARTICOLO PRECEDENTE LE ASSOCIAZIONI DI LIBERI ESERCENTI UN'ARTE O UNA PROFESSIONE.

GLI ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI LIBERI ESISTENTI E LEGALMENTE RICONOSCIUTI, CONTINUANO AD ESSERE DISCIPLINATI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI. TUTTAVIA, CON REGIO DECRETO, SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, TALI LEGGI E REGOLAMENTI SARANNO SOTTOPOSTI A REVISIONE PER COORDINARLI CON LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE.

SARANNO PURE SOTTOPOSTI A REVISIONE, PER METTERLI IN ARMONIA CON LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI ARTISTI E PROFESSIONISTI ERETTE IN ENTE MORALE, ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 3.

LE ASSOCIAZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, POSSONO COMPRENDERE SOLO DATORI DI LAVORO O SOLO LAVORATORI.

LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO E QUELLE DI LAVORATORI POSSONO ESSERE RIUNITE MEDIANTE ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO CON UNA SUPERIORE GERARCHIA COMUNE, FERMA RESTANDO SEMPRE LA RAPPRESENTANZA SEPARATA DEI DATORI DI LAVORO E QUELLA DEI LAVORATORI; E, SE LE ASSOCIAZIONI COMPRENDONO PIÙ CATEGORIE DI LAVORATORI, DI CIASCUNA CATEGORIA DI QUESTI.

ART. 4.

IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI, DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, HA LUOGO PER DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. CON LO STESSO DECRETO VIENE APPROVATO LO STATUTO, CHE È PUBBLICATO, A SPESE DELLE ASSOCIAZIONI, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

GLI STATUTI DEBbono CONTENERE LA DETERMINAZIONE PRECISA DEGLI SCOPI DELLE ASSOCIAZIONI, DEL MODO DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI E LE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI, FRA LE QUALI LA BUONA CONDOTTA POLITICA, DAL PUNTO DI VISTA NAZIONALE.

GLI STATUTI POSSONO STABILIRE L'ORGANIZZAZIONE DI SCUOLE PROFESSIONALI, DI ISTITUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI EDUCAZIONE MORALE E NAZIONALE E DI ISTITUTI AVENTI PER ISCOPO L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE, DELLA CULTURA O DELL'ARTE NAZIONALE.

ART. 5.

LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA E RAPPRESENTANO LEGALMENTE TUTTI I DATORI DI LAVORO, LAVORATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI DELLA CATEGORIA, PER CUI SONO COSTITUITE, VI SIANO O NON VI SIANO ISCRITTI, NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE, DOVE OPERANO.

LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE HANNO FACOLTÀ DI IMPORRE A TUTTI I DATORI DI LAVORO, LAVORATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI, CHE RAPPRESENTANO, VI SIANO O NON VI SIANO INSCRITTI, UN CONTRIBUTO ANNUO NON SUPERIORE PER I DATORI DI LAVORO, ALLA RETRIBUZIONE DI UNA GIORNATA DI LAVORO PER OGNI LAVORATORE IMPIEGATO, E, PER I LAVORATORI, ARTISTI E PROFESSIONISTI, ALLA RETRIBUZIONE DI UNA GIORNATA DI LAVORO. ALMENO IL DECIMO DEL PROVENTO DI TALI CONTRIBUTI DEVE ESSERE ANNUALMENTE PRELEVATO E DEVOLUTO A COSTITUIRE UN FONDO PATRIMONIALE AVENTE PER ISCOPO DI GARANTIRE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLE ASSOCIAZIONI, IN DIPENDENZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DA ESSE STIPULATI, E DA AMMINISTRARSI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

È FATTO OBBLIGO ALLE DITTE DI DENUNCIARE ALLE ASSOCIAZIONI CHE LE RAPPRESENTANO, E NON PIÙ TARDI DEL 31 MARZO DI OGNI ANNO, IL NUMERO DEI LORO DIPENDENTI. IN CASO DI OMESSA, FALSA O INCOMPLETA DENUNZIA, I CONTRAVVENTORI SONO PUNITI CON LA AMMENDA FINO A L. 2000.

PER L'ESAZIONE DI TALI CONTRIBUTI SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI; LE QUOTE DEI LAVORATORI SONO RISCOSE MEDIANTE RITENUTA SUI SALARI O STIPENDI E VERSATE ALLE CASSE DELLE ASSOCIAZIONI.

SOLO I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI PARTECIPANO ALLA ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE E ALLA ELEZIONE O ALTRA FORMA DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI.

SOLO LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE POSSONO DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DEI DATORI O PRENDITORI DI LAVORO IN TUTTI I CONSIGLI, ENTI OD ORGANI, IN CUI TALE RAPPRESENTANZA SIA PREVISTA DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

ART. 6.

LE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE COMUNALI, CIRCONDARIALI, PROVINCIALI, REGIONALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI.

POSSONO PURE ESSERE LEGALMENTE RICONOSCIUTE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, LE FEDERAZIONI O UNIONI DI PIÙ ASSOCIAZIONI E LE CONFEDERAZIONI DI PIÙ FEDERAZIONI. IL RICONOSCIMENTO DI TALI FEDERAZIONI O CONFEDERAZIONI IMPORTA IL DIRITTO DI RICONOSCIMENTO DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI ADERENTI. ALLE FEDERAZIONI O CONFEDERAZIONI SPETTA IL POTERE DISCIPLINARE SULLE ASSOCIAZIONI ADERENTI E ANCHE SUI SINGOLI PARTECIPANTI DI ESSE, CHE VIENE ESERCITATO NEI MODI STABILITI DALLO STATUTO.

NON PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA LEGALMENTE, PER CIASCUNA CATEGORIA DI DATORI DI LAVORO, LAVORATORI, ARTISTI O PROFESSIONISTI, CHE UNA SOLA ASSOCIAZIONE. COSÌ PURE NON PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA LEGALMENTE, PER LA CATEGORIA O PER LE CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO O DI LAVORATORI RAPPRESENTATE, ENTRO I LIMITI DELLA CIRCOSCRIZIONE AD ESSA ASSEGNATA,

CHE UNA SOLA FEDERAZIONE O CONFEDERAZIONE DI DATORI DI LAVORO O DI LAVORATORI, O DI ARTISTI O PROFESSIONISTI, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

QUALORA SIA RICONOSCIUTA UNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO O DI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA O DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO, OPPURE PER TUTTE LE CATEGORIE DI ARTISTI OVVERO DI PROFESSIONISTI, NON È AMMESSO IL RICONOSCIMENTO DI FEDERAZIONI O DI ASSOCIAZIONI CHE NON FACCIANO PARTE DELLA CONFEDERAZIONE.

IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE ASSOCIAZIONI CHE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO, ABBIANO COMUNQUE VINCOLI DI DISCIPLINA O DI DIPENDENZA CON ASSOCIAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE.

ART. 7.

OGNI ASSOCIAZIONE DEVE AVERE UN PRESIDENTE O SEGRETARIO CHE LA DIRIGE, LA RAPPRESENTA ED È RESPONSABILE DEL SUO ANDAMENTO. IL PRESIDENTE O SEGRETARIO È NOMINATO OD ELETTO CON LE NORME STABILITE DALLO STATUTO.

LA NOMINA O LA ELEZIONE DEI PRESIDENTI O SEGRETARI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI, INTERREGIONALI E REGIONALI NON HA EFFETTO, SE NON È APPROVATA CON REGIO DECRETO SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO. L'APPROVAZIONE PUÒ ESSERE, IN OGNI TEMPO, REVOCATA.

LA NOMINA O LA ELEZIONE DEI PRESIDENTI O SEGRETARI DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI, CIRCONDARIALI E COMUNALI NON HA EFFETTO, SE NON È APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO. L'APPROVAZIONE PUÒ ESSERE, IN OGNI TEMPO, REVOCATA.

LO STATUTO DEVE STABILIRE L'ORGANO A CUI SPETTA IL POTERE DISCIPLINARE SUI SOCI E LA FACOLTÀ DI ESPELLERE GLI INDEGNI PER CONDOTTA MORALE E POLITICA.

ART. 8.

I PRESIDENTI O SEGRETARI SONO COADIUVATI DA CONSIGLI DIRETTIVI ELETTI DAGLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE, CON LE NORME STABILITE DALLO STATUTO.

LE ASSOCIAZIONI COMUNALI, CIRCONDARIALI E PROVINCIALI SONO SOGGETTE ALLA VIGILANZA DEL PREFETTO E ALLA TUTELA DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, CHE LA ESERCITANO NEI MODI E SECONDO LE NORME DA STABILIRSI PER REGOLAMENTO. LE ASSOCIAZIONI REGIONALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI SONO SOGGETTE ALLA VIGILANZA E ALLA TUTELA DEL MINISTRO COMPETENTE.

IL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO, PUÒ SCIogliere I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E CONCENTRARE TUTTI I

POTERI NEL PRESIDENTE O SEGRETARIO PER UN TEMPO NON SUPERIORE AD UN ANNO. PUÒ ALTRESÌ, NEI CASI PIÙ GRAVI, AFFIDARE L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA O UN SUO COMMISSARIO.

QUANDO SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI ADERENTI AD UNA FEDERAZIONE O CONFEDERAZIONE, COL DECRETO CHE RICONOSCE LA FEDERAZIONE O CONFEDERAZIONE E NE APPROVA LO STATUTO, PUÒ STABILIRSI CHE LA VIGILANZA E LA TUTELA SIANO ESERCITATE IN TUTTO O IN PARTE DALLA FEDERAZIONE O CONFEDERAZIONE.

ART. 9.

EGUALMENTE, QUANDO CONCORRANO GRAVI MOTIVI, E, IN OGNI CASO, QUANDO VENGA MENO LE CONDIZIONI RICHIESTE DAI PRECEDENTI ARTICOLI PER IL RICONOSCIMENTO, CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE, DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, IL RICONOSCIMENTO PUÒ ESSERE REVOCATO.

ART. 10.

I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO, DI LAVORATORI, DI ARTISTI E DI PROFESSIONISTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE, HANNO EFFETTO RISPETTO A TUTTI I DATORI DI LAVORO, I LAVORATORI, GLI ARTISTI E I PROFESSIONISTI DELLA CATEGORIA, A CUI IL CONTRATTO COLLETTIVO SI RIFERISCE, E CHE ESSE RAPPRESENTANO, A NORMA DELL'ART. 5.

I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DEBONO ESSERE FATTI PER ISCRITTO, A PENA DI NULLITÀ. ESSI DEBONO, PURE A PENA DI NULLITÀ, CONTENERE LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO, PER CUI HANNO EFFICACIA.

GLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO PREVISTI NELL'ART. 3 POSSONO STABILIRE, PREVIO ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI, NORME GENERALI SULLE CONDIZIONI DEL LAVORO NELLE IMPRESE, A CUI SI RIFERISCONO. TALI NORME HANNO EFFETTO RISPETTO A TUTTI I DATORI DI LAVORO E A TUTTI I LAVORATORI DELLA CATEGORIA, A CUI LE NORME SI RIFERISCONO, E CHE LE ASSOCIAZIONI COLLEGATE RAPPRESENTANO A TERMINI DELL'ART. 5.

UNA COPIA DEI CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI E DELLE NORME GENERALI STABILITE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI DEVE ESSERE DEPOSITATA PRESSO LA LOCALE PREFETTURA E PUBBLICATA NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI DELLA PROVINCIA, SE SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI COMUNALI, CIRCONDARIALI O PROVINCIALI, E DEPOSITATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, SE SI TRATTA DI ASSOCIAZIONI REGIONALI, INTERREGIONALI O NAZIONALI.

I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI, CHE NON OSSERVANO I CONTRATTI COLLETTIVI E LE NORME GENERALI A CUI SONO SOGGETTI, SONO RESPONSABILI CIVILMENTE DELL'INADEMPIMENTO, TANTO VERSO L'ASSOCIAZIONE DEI DATORI

DI LAVORO, QUANTO VERSO QUELLA DEI LAVORATORI, CHE HANNO STIPULATO IL CONTRATTO.

LE ALTRE NORME RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED AGLI EFFETTI DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO SARANNO EMANATE PER DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

ART. 11.

LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NON SI APPLICANO ALLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO, DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, PER LE QUALI SARÀ PROVVEDUTO CON SEPARATE DISPOSIZIONI.

SONO PERÒ VIETATE, SOTTO PENA DELLA DESTITUZIONE, DELLA RIMOZIONE DAL GRADO E DALL'IMPIEGO, E DI ALTRE PENE DISCIPLINARI DA STABILIRSI PER REGOLAMENTO SECONDO I CASI, LE ASSOCIAZIONI DELLO STESSO GENERE DI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E SOLDATI DEL REGIO ESERCITO, DELLA REGIA MARINA, DELLA REGIA AERONAUTICA E DEGLI ALTRI CORPI ARMATI DELLO STATO, DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI, LE ASSOCIAZIONI DI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO, DI PROFESSORI DI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE E MEDIA, DI FUNZIONARI IMPIEGATI ED AGENTI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'INTERNO, DEGLI ESTERI, E DELLE COLONIE.

ART. 12.

LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO, DI LAVORATORI, DI ARTISTI E PROFESSIONISTI NON LEGALMENTE RICONOSCIUTE, CONTINUANO A SUSSISTERE COME ASSOCIAZIONI DI FATTO, SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE, CON LE ECCEZIONI STABILITE DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

AD ESSE SONO APPLICABILI LE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 1924, N. 64.

CAPO II. DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

ART. 13.

TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO, CHE CONCERNONO, SIA L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI O DI ALTRE NORME ESISTENTI, SIA LA RICHIESTA DI NUOVE CONDIZIONI DI LAVORO, SONO DI COMPETENZA DELLE CORTI DI APPELLO FUNZIONANTI COME MAGISTRATURE DEL LAVORO.

PRIMA DELLA DECISIONE È OBBLIGATORIO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE.

LE CONTROVERSIE, DI CUI ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI, SI POSSONO COMPROMETTERE IN ARBITRI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

NULLA È INNOVATO CIRCA LA COMPETENZA DEI COLLEGI DEI PROBIVIRI E DELLE COMMISSIONI ARBITRALI PROVINCIALI PER L'IMPIEGO PRIVATO, AI SENSI RISPETTIVAMENTE DELLA LEGGE 15 GIUGNO 1893, N. 295 E DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 1923, N. 2686.

L'APPELLO CONTRO LE DECISIONI DI TALI COLLEGI E COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO, IN QUANTO SIANO APPELLABILI SECONDO LE LEGGI VIGENTI, È DEVOLUTO ALLA CORTE DI APPELLO FUNZIONANTE COME MAGISTRATURA DEL LAVORO.

ART. 14.

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CORTI D'APPELLO COME MAGISTRATURE DEL LAVORO, È COSTITUITA PRESSO OGNUNA DELLE SEDICI CORTI DI APPELLO UNA SPECIALE SEZIONE COMPOSTA DI TRE MAGISTRATI, DI CUI UN PRESIDENTE DI SEZIONE E DUE CONSIGLIERI DI CORTE D'APPELLO, A CUI SONO AGGREGATI, DI VOLTA IN VOLTA, DUE CITTADINI ESPERTI NEI PROBLEMI DELLA PRODUZIONE E DEL LAVORO, SCELTI DAL PRIMO PRESIDENTE CON LE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE.

PER REGIO DECRETO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE, SARANNO ARRECAE ALL'ORGANICO DELLA MAGISTRATURA E DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

ART. 15.

PRESSO OGNI CORTE D'APPELLO VIENE FORMATO UN ALBO DI CITTADINI ESPERTI NEI PROBLEMI DELLA PRODUZIONE E DEL LAVORO, DISTINTI PER GRUPPI E SOTTOGRUPPI, SECONDO LE VARIE SPECIE DI IMPRESE ESISTENTI NEL DISTRETTO DELLA CORTE. L'ALBO È SOGGETTO A REVISIONE OGNI BIENNIO.

CON DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DI CONCERTO CON QUELLO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, SONO STABILITE LE NORME PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI ALBI E SONO DETERMINATE LE DIARIE E LE ALTRE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI ISCRITTI, QUANDO SONO CHIAMATI AD ESERCITARE FUNZIONI GIUDIZIARIE.

OGNI ANNO IL PRIMO PRESIDENTE DESIGNA, PER CIASCUN GRUPPO E SOTTOGRUPPO, GLI ISCRITTI CHE SARANNO CHIAMATI A FUNZIONARE DA CONSIGLIERI ESPERTI NELLE CAUSE RELATIVE ALLE IMPRESE CHE COSTITUISCONO IL GRUPPO O SOTTOGRUPPO. NON POSSONO MAI FAR PARTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE COLORO CHE SIANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSATI NELLA CONTROVERSIA.

ART. 16.

LA CORTE D'APPELLO FUNZIONANTE COME MAGISTRATO DEL LAVORO GIUDICA, NELL'APPLICAZIONE DEI PATTI ESISTENTI, SECONDO LE NORME DI LEGGE SULLA INTERPRETAZIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI, E, NELLA FORMULAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI DI LAVORO, SECONDO EQUITÀ, CONTEMPERANDO GLI

INTERESSI DEI DATORI DI LAVORO CON QUELLI DEI LAVORATORI, E TUTELANDO, IN OGNI CASO, GLI INTERESSI SUPERIORI DELLA PRODUZIONE.

LA FORMULAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI DEL LAVORO È SEMPRE ACCOMPAGNATA DALLA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO, PER IL QUALE ESSE DEBBANO RIMANERE IN VIGORE, CHE SARÀ DI REGOLA QUELLO STABILITO DALLA CONSUETUDINE PER I PATTI LIBERAMENTE STIPULATI.

LA DECISIONE DELLA CORTE FUNZIONANTE COME MAGISTRATURA DEL LAVORO È EMESSA, SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO NELLE SUE ORALI CONCLUSIONI.

LE DECISIONI DELLA CORTE D'APPELLO FUNZIONANTE COME MAGISTRATURA DEL LAVORO POSSONO ESSERE IMPUGNATE COL RICORSO PER CASSAZIONE, PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 517 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

UN REGOLAMENTO DI PROCEDURA DA EMANARSI PER DECRETO REALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, STABILIRÀ LE NORME SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE E DI ESECUZIONE, ANCHE IN DEROGA ALLE NORME ORDINARIE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 17.

L'AZIONE PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO, SPETTA UNICAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE ED È FATTA VALERE CONTRO LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE, OVE ESISTANO; ALTRIMENTI IN CONTRADDITTORIO DI UN CURATORE SPECIALE, NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO. IN QUEST'ULTIMO CASO È AMMESSO L'INTERVENTO IN CAUSA VOLONTARIO DI SINGOLI INTERESSATI.

QUANDO ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO O DI LAVORATORI FACCIANO PARTE DI FEDERAZIONI O CONFEDERAZIONI, O QUANDO TRA ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI SIANO STATI COSTITUITI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO, L'AZIONE GIUDIZIARIA NON È PROCEDIBILE, SE NON RISULTI CHE LA FEDERAZIONE O LA CONFEDERAZIONE, OVVERO L'ORGANO CENTRALE DI COLLEGAMENTO, ABBIA TENTATO LA RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSA, E CHE IL TENTATIVO NON SIA RIUSCITO.

SOLO LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE RAPPRESENTANO IN GIUDIZIO TUTTI I DATORI DI LAVORO E TUTTI I LAVORATORI DELLA CATEGORIA, PER LA QUALE SONO COSTITUITE, ENTRO I LIMITI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE LORO ASSEGNATA.

LE DECISIONI EMESSE IN LORO CONFRONTO FANNO STATO DI FRONTE A TUTTI GLI INTERESSATI E SONO PUBBLICATE, QUANDO SI TRATTI DI ASSOCIAZIONI COMUNALI, CIRCONDARIALI, E PROVINCIALI, NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA; E QUANDO SI TRATTI DI ASSOCIAZIONI REGIONALI, INTERREGIONALI O NAZIONALI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.

TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO FUNZIONANTE COME MAGISTRATURA DEL LAVORO ED I

PROVVEDIMENTI DI QUALSIASI NATURA EMANATI DA ESSA SONO ESENTI DA OGNI TASSA DI REGISTRO E BOLLO.

CAPO III. DELLA SERRATA E DELLO SCIOPERO.

ART. 18. LA SERRATA E LO SCIOPERO SONO VIETATI.

I DATORI DI LAVORO, CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO E AL SOLO SCOPO DI OTTENERE DAI LORO DIPENDENTI MODIFICAZIONI AI PATTI DI LAVORO VIGENTI, SOSPONDONO IL LAVORO NEI LORO STABILIMENTI, AZIENDE OD UFFICI, SONO PUNTI CON LA MULTA DA LIRE DIECIMILA E CENTOMILA.

GLI IMPIEGATI ED OPERAI, CHE IN NUMERO DI TRE O PIÙ, PREVIO CONCERTO, ABBANDONANO IL LAVORO, O LO PRESTANO IN MODO DA TURBARE LA CONTINUITÀ O LA REGOLARITÀ, PER OTTENERE DIVERSI PATTI DI LAVORO DAI LORO PRINCIPALI, SONO PUNTI CON LA MULTA DA LIRE CENTO A MILLE. AL PROCEDIMENTO SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 298 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

QUANDO GLI AUTORI DEI REATI PREVEDUTI NEI PRECEDENTI COMMA SIANO PIÙ, I CAPI, PROMOTORI ED ORGANIZZATORI SONO PUNTI CON LA DETENZIONE NON INFERIORE AD UN ANNO, NÉ SUPERIORE A DUE, OLTRE LA MULTA NEI MEDESIMI COMMA STABILITA.

ART. 19.

I DIPENDENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ CHE, IN NUMERO DI TRE O PIÙ, PREVIO CONCERTO, ABBANDONANO IL LAVORO O LO PRESTANO IN MODO DA TURBARNE LA CONTINUITÀ O LA REGOLARITÀ, SONO PUNTI CON LA RECLUSIONE DA UNO A SEI MESI, E CON L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI PER SEI MESI.

AL PROCEDIMENTO SI APPLICANO LE NORME DEGLI ARTICOLI 298 E SEGUENTI CODICE PROCEDURE PENALE.

I CAPI, PROMOTORI ED ORGANIZZATORI SONO PUNTI CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI E CON L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI NON INTERIORE A TRE ANNI.

GLI ESERCENTI IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA NECESSITÀ CHE SOSPONDONO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IL LAVORO NEI LORO STABILIMENTI, AZIENDE OD UFFICI, SONO PUNTI CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI AD UN ANNO E CON LA MULTA DA LIRE CINQUEMILA, A CENTOMILA OLTRE LA INTERDIZIONE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI.

QUANDO DAL FATTO PREVEDUTO NEL PRESENTE ARTICOLO SIA DERIVATO PERICOLO PER LA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, LA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE È DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE AD UN ANNO. OVE DAL FATTO SIA DERIVATA LA MORTE DI UNA O PIÙ PERSONE, LA PENA

RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE È DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE A TRE ANNI.

ART. 20.

I DIPENDENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI, GLI ESERCENTI DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA NECESSITÀ E I DIPENDENTI DI QUESTI CHE, IN OCCASIONE DI SCIOPERI O DI SERRATE OMETTANO DI FARE TUTTO QUANTO È IN LORO POTERE PER OTTENERE LA REGOLARE CONTINUAZIONE O LA RIPRESA DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ, SONO PUNITI CON LA DETENZIONE DA UNO A SEI MESI.

ART. 21.

QUANDO LA SOSPENSIONE DEL LAVORO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO O L'ABBANDONO O LA IRREGOLARE PRESTAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI ABBIANO LUOGO ALLO SCOPO DI COARTARE LA VOLONTÀ O DI INFLUIRE SULLE DECISIONI DI UN CORPO O COLLEGIO DELLO STATO, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI, OVVERO DI UN PUBBLICO UFFICIALE, I CAPI, PROMOTORI ED ORGANIZZATORI SONO PUNITI CON LA RECLUSIONE DA TRE A SETTE ANNI, E CON LA INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI, E GLI ALTRI AUTORI DEL FATTO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI E CON LA INTERDIZIONE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI.

ART. 22.

SENZA PREGIUDIZIO DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER INADEMPIMENTO E SULLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI CHE RIFIUTINO DI ESEGUIRE LE DECISIONI DEL MAGISTRATO DEL LAVORO, SONO PUNITI CON LA DETENZIONE DA UN MESE AD UN ANNO E CON LA MULTA DA LIRE CENTO E CINQUEMILA.

I DIRIGENTI DELLE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE, CHE RIFIUTINO DI ESEGUIRE LE DECISIONI DEL MAGISTRATO DEL LAVORO, SONO PUNITI CON LA DETENZIONE DA SEI MESI A DUE ANNI E CON LA MULTA DA LIRE DUEMILA A DIECIMILA, OLTRE LA REVOCA DALL'UFFICIO.

OVE ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL MAGISTRATO DEL LAVORO, SI AGGIUNGA, DA PARTE DEI COLPEVOLI, LA SERRATA O LO SCIOPERO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE SUL CONCORSO DEI REATI E DELLE PENE.

ART. 23. SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTRARIE ALLA PRESENTE LEGGE.

IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO A DARE, PER REGIO DECRETO, LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE E PER IL SUO COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2311, DELLA LEGGE 15 GIUGNO 1893, N. 295, E DEL R. DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE

1923, N. 2686, CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALLA NECESSARIA REVISIONE, E CON OGNI ALTRA LEGGE DELLO STATO.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A SAN ROSSORE, ADDÌ 3 APRILE 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO - FEDERZONI -

BELLUZZO.

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.